



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, fallimentare e delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice **d.ssa Maria Magri** ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di **N.R.G. 47/2020**

, nato a il , residente in

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012 e successive modifiche;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

, nato a il residente in

NOMINA

liquidatore il dr. Antonio Giovanni Grassi, già organismo di composizione della crisi (OCC) nella presente procedura che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ESCLUDE

dalla liquidazione del patrimonio, quali le spese correnti necessarie al sostentamento del

ASTE
GIUDIZIARIE.it

che il credito in prededuzione a favore del dr. Antonio Giovanni Grassi venga opportunamente ridimensionato rispetto a quanto preventivato (€ 18.376,12), in relazione all'effettivo ammontare del patrimonio della debitrice come risultante dell'inventario dei beni, richiamato in parte motiva (verbale inventario – doc. n. 5 fascicolo ricorrente);

che sino al decreto di chiusura della procedura – che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso, avvenuto il 04/12/2020 – non possano essere iniziate azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che il liquidatore provveda a verificare l'esistenza e lo stato di eventuali procedure esecutive immobiliari a carico del debitore al fine di valutare l'opportunità di subentrarvi, in un'ottica di economia dei mezzi processuali in un contesto già contrassegnato dal dissesto, oppure di optare per l'istanza di improcedibilità, essendo all'uopo espressamente autorizzato per ciascuna delle soluzioni che riterrà di adottare;

che, ove non vi abbia già provveduto, l'OCC dia notizia all'Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti, della richiesta di relazione ricevuta dal debitore;

che la domanda ed il presente decreto siano annotati nel registro delle imprese e pubblicati per una sola volta sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e sul sito del Tribunale di Bergamo;

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto sia trascritto a cura del liquidatore:

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1, L. 3/2012 e successive modifiche;

il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività.

MANDA

Bergamo, 22/12/2020

d.ssa Maria Magri

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.